

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto prima sezione civile (ex seconda sezione civile) in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in primo grado iscritta al n. 5540/2017 R.G.

TRA

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Florio, Marco Gagliardi, Fabio Mastrorilli e

Mario Del Vecchio

-attore-

E

Intesa Sanpaolo s.p.a., quale incorporante per fusione Banca Apulia s.p.a., rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Fabio Civile e Cristiano Marangi

-convenuta-

NONCHE'

Veneto Banca s.p.a. in L.C.A. con l'Avv. Roberta Stasi

-terza intervenuta-

Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale di udienza del 7/9/2021.

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

conveniva in giudizio la Banca Apulia s.p.a. chiedendo: in via principale dichiararsi nullo il contratto relativo a servizi di investimento concluso con la convenuta e nulli i conseguenti contratti di

investimento in azioni Veneto Banca per il controvalore di euro 37.391,00, con condanna alla restituzione del prezzo di acquisto con interessi e rivalutazione ; in via subordinata dichiararsi risolti i contratti di investimento stipulati con la convenuta per inadempimento della stessa e la sua condanna alla restituzione della somma di euro 37.391,00, ovvero al risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva in giudizio Banca Apulia eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto delle avverse domande perché infondate. In subordine chiedeva la condanna dell'attrice a restituire i titoli di investimento e le somme percepite quali frutti degli stessi. In corso di causa si costituiva Veneto Banca s.p.a. in L.C.A. aderendo alle domande ed eccezioni proposte da Banca Apulia. In corso di causa si costituiva Intesa Sanpaolo, quale avente causa di Banca Apulia s.p.a., in virtù di fusione per incorporazione, facendo proprie le domande ed eccezioni proposte da Banca Apulia. In diritto, la domanda proposta in via principale dall'attore va respinta. La Suprema Corte a sezioni unite (in tal senso Cass. Civ. Sez. un. n. 898/2018), chiamata a dirimere un contrasto interpretativo insorto tra le sezioni semplici, ha espresso il seguente principio, qui condiviso nelle sue motivazioni, secondo cui nei contratti bancari il requisito della forma scritta può dirsi osservato allorché il contratto sia sottoscritto dal solo cliente e la banca abbia successivamente tenuto comportamenti di accettazione attraverso l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nella specie, è prodotto in giudizio (rif. allegato n. 4 al fascicolo attoreo) il contratto quadro disciplinante la prestazione dei servizi di intermediazione e consulenza in investimenti finanziari datato 15/12/2008 e sottoscritto dall'attore, con firma da ritenersi tacitamente ex art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c. Tale contratto affida il servizio a Banca Meridiana cui è pacificamente succeduta, per fusione, Banca Apulia non avendo la convenuta mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza, allegata dall'attore. È pacifico che in esecuzione di detto contratto la Banca Apulia funse da intermediaria in relazione ad un ordine di investimento, in data 30/3/2012, relativo all'acquisto di n. 850 azioni di Veneto Banca per il controvalore di euro 33.750,00. E risulta, dai documenti prodotti che in data 14/7/2014 l'attore, sempre con l'intermediazione di Banca Apulia, che provvide a profilare l'adeguatezza dell'operazione (rif. allegato n. 5 al fascicolo di parte attrice), acquistò ulteriori n. 106 azioni di Veneto Banca per il controvalore di euro 3816,00. Avendo Banca Apulia dato esecuzione al contratto quadro sottoscritto dal cliente deve ritenersi intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. n. 58/1998. Fondata, invece, deve ritenersi la domanda di risoluzione dei contratti relativi all'acquisto di azioni Veneto Banca intercorsi tra l'attore e Banca Apulia. Sotto tale profilo, sussiste la titolarità del

rapporto controverso in capo a Banca Apulia s.p.a., poi pacificamente incorporata per fusione in Intesa Sanpaolo s.p.a..Le norme richiamate da Banca Apulia all'atto della sua costituzione in giudizio, in particolare il D.L.n. 99/2017 convertito in Legge n. 121/2017, non si riferiscono affatto ai debiti di società che pur facendo parte del medesimo gruppo controllato da Veneto Banca s.p.a., in virtù delle partecipazioni possedute da quest'ultima del relativo capitale sociale, tuttavia non sono state sottoposte a procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto titolari di un capitale e patrimonio sociale tali da garantire la regolare prosecuzione dell'attività bancaria.Tale conclusione si impone attraverso l'esame del contenuto del richiamato D.L. n. 99/2017 e, segnatamente, in base al contenuto degli artt. 1 e 3 del medesimo.L'art. 1 è di particolare importanza in quanto individua i soggetti cui si riferisce il citato D.L. e, di conseguenza, delimita il perimetro di applicazione dello stesso.Detto articolo stabilisce che il D.L. riguarda l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.Nessun cenno è fatto dalla richiamata norma alle partecipate delle due società poste in liquidazione coatta amministrativa, né poteva essere diversamente trattandosi di soggetti di diritto distinti da detti istituti di credito ed, evidentemente, in condizioni patrimoniali tali da garantire la prosecuzione dell'attività bancaria, diversamente da quanto accaduto per le controllanti venutesi, invece, a trovare in una condizione economica di default.Neppure l'art. 3 del D.L. n. 99/2017 pone norme che possano riguardare soggetti di diritto diversi dalle due società poste in liquidazione coatta amministrativa.In particolare il comma 1 lettere b) e c) si limita a stabilire quali rapporti giuridici sono esclusi dalla cessione delle partecipate al soggetto, segnatamente Intesa-Sanpaolo s.p.a., individuato nell'ambito della procedura di liquidazione coatta.E nella individuazione dei rapporti esclusi il citato art. 3 indica i debiti delle banche, ovviamente riferendosi a Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca in assonanza con l'art. 1; verso azionisti od obbligazionisti subordinati derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni od obbligazioni subordinate o dalla violazione della normativa sulle prestazioni dei servizi di investimento riferite a dette azioni od obbligazioni.....Appare evidente che il richiamato art. 3 si riferisce a debiti propri dei due istituti di credito e non si riferisce affatto ai rapporti giuridici riguardanti la società controllate e la relativa clientela, non essendo la procedura di liquidazione coatta estesa a dette società,Sicchè, i debiti delle controllate, nella specie Banca Apulia s.p.a., anche qualora derivanti da violazione di norme sul collocamento o negoziazione di azioni od obbligazioni di

Veneto Banca, rimangono a carico delle stesse, derivando da comportamenti propri posti in essere nei rapporti di investimento con la propria clientela. Opinando diversamente si dovrebbe giungere alla conclusione di estendere la liquidazione coatta amministrativa anche a soggetti di diritto che non si trovassero nelle medesime condizioni economiche di default della controllante. Ma tale interpretazione è contraria oltre che alla ratio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, che è una procedura destinata ad operare unicamente nei confronti degli istituti di credito che venissero a trovarsi in situazione di insolvenza, anche a norme Costituzionali ed, in particolare, agli artt. 41 e 47 che, rispettivamente, garantiscono la libera iniziativa imprenditoriale e tutelano il risparmio. Appare evidente che i principi contenuti in dette norme di rango Costituzionale sarebbero travolti ove le norme dirette a disciplinare la liquidazione di istituti di credito insolventi fossero estese ad altri istituti di credito, invece, in grado di svolgere regolarmente l'attività creditizia per il solo fatto di essere partecipate dalla società in default. Senza, però, considerare l'autonoma e distinta soggettività giuridica, con assoluta distinzione dei rapporti giuridici intrattenuti da ciascuna con la propria clientela, che connota, rispetto ai terzi, anche i rapporti tra società controllata e società controllante. Considerato il richiamato contenuto del D.L. n. 99/2017 del tutto influenti, rispetto ai rapporti giuridici intrattenuti da Banca Apulia con la propria clientela ed agli obblighi derivanti alla stessa dalla violazione delle norme sul collocamento o negoziazione di strumenti finanziari ancorchè emessi da Veneto Banca, è il contenuto degli atti di cessione e retrocessione intervenuti tra i commissari liquidatori di Veneto Banca ed Intesa Sanpaolo s.p.a., su cui, in parte, poggia l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto sollevata da Banca Apulia, non potendo il relativo contenuto porsi in contrasto con le norme inderogabili di cui al D.L. n.99/2017, che stabilisce a quali soggetti ed a quali rapporti si riferisce la liquidazione coatta, poiché tale contrasto si risolverebbe in una nullità delle relative pattuizioni contrattuali (art. 1418 comma 1 c.c.) poiché produrrebbe l'effetto, vietato dal principio costituzionale della libertà dell'iniziativa imprenditoriale, di estendere la liquidazione coatta a soggetti in condizione di solvibilità finanziaria. Dunque, gli obblighi, restitutori e risarcitori, discendenti da violazione di norme disciplinanti le operazioni di investimento per cui è causa vedono come titolare passiva Banca Apulia, nei cui confronti correttamente l'attore ha agito, essendo stato il diretto protagonista di tali operazioni. Come risulta dalla documentazione agli atti, le azioni per cui è causa sono state emesse da Veneto Banca s.p.a. ed hanno natura di strumenti finanziari da qualificarsi come titoli illiquidi. Ciò determina la loro valutazione in termini di elevatissima rischiosità sia perché non esistono

parametri oggettivi certi per la individuazione del loro valore di mercato, perché non esiste una quotazione nei mercati di borsa, e sia perché pongono rilevanti difficoltà nello smobilizzo in termini ragionevoli, oltre ad essere emessa da soggetti che operando al di fuori dei mercati ufficiali di borsa si sottraggono ai controlli degli organi amministrati deputati a verificare la regolarità delle operazioni di borsa, regolarità essenziale per la tenuta del valore dei titoli e sulle conseguenti capacità di rimborso agli azionisti. Con il proprio atto di citazione l'attore ha lamentato (rif. atto di citazione pagg. 29 e segg.) l'inadempimento di Banca Apulia, quale intermediario che ha curato l'investimento in azioni Veneto Banca, rispetto all'obbligo di informare la cliente circa la peculiare rischiosità delle azioni in questione, rischiosità che lamenta taciuta attraverso la rassicurazione che si trattava di un buon investimento. La materia degli obblighi posti a carico dell'intermediario in investimenti finanziari è regolata dagli artt. 21 comma 1 lettera a) e b) D. Lgs. n. 58/1998 e 28 Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29/10/2007. Dette norme pongono a carico dell'intermediario uno stringente obbligo di informazione specificamente riferito alla rischiosità del prodotto di investimento che viene negoziato. La Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 18122/2020) ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici ma richiede (in tal senso Cass. Civ. n. 10099/2020) una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario. Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (in tal senso Cass. Civ. n. 9018/2020). Ed anche nel caso in cui venga segnalata la non adeguatezza dell'operazione la responsabilità dell'intermediario permane ove non abbia adeguatamente informato il cliente circa caratteristiche e profili di specifica rischiosità dell'investimento (in tal senso Cass. Civ. n. 11578/2016). Avendo l'attore lamentato l'omessa informazione specifica sulla peculiare rischiosità delle azioni Veneto Banca era onere di Banca Apulia provare di aver fornito detta informazione, spiegando al cliente che trattavasi di azioni altamente rischiose, per le capacità di recupero del capitale investito, stante la loro natura di titoli illiquidi negoziati al di fuori dei mercati regolamentati. Ciò al fine consentire all'attore di formare una consapevole scelta di investimento finanziario, interesse tutelato dalle norme disciplinanti gli obblighi informativi a carico dell'intermediario. L'art. 23 del D. Lgs. 58/1998 pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi a lui imposti dalla legge. Ne discende, nella presente fattispecie, che era onere di Banca Apulia provare di aver adeguatamente informato della peculiari caratteristiche di elevata rischiosità,

date dalla natura stessa del prodotto innanzi descritta, delle azioni emessa da Veneto Banca. Tale onere non è stato assolto. Ed, anzi, dalla deposizione del teste Calella Pietro emerge che la convenuta aveva posto in essere una massiccia campagna di indiscriminato convincimento della propria clientela al fine di dirigere gli investimenti verso l'acquisto di azioni Veneto Banca. Ciò lo si desume dall'affermazione del teste circa la direttiva della convenuta di coinvolgere parenti ed amici nell'acquisto di azioni Veneto Banca, mentre non risulta provato che tale direttiva fosse accompagnata dalla raccomandazione di verificare l'adeguatezza dell'operazione. Daò racconto del Calella emerge, invece, che i dipendenti venivano tenuto all'oscuro della natura rischiosa dell'investimento ed, anzi, veniva assicurata la bontà dell'investimento così inducendoli ad omettere qualsiasi informazione sulla natura delle azioni, invece connotate da elevata rischiosità per le ragioni innanzi esposte. Mancando la prova del regolare assolvimento del proprio onere informativo specifico, richiesto dalla natura dell'investimento avente ad oggetto titoli illiquidi, Banca Apulia va ritenuta responsabile per violazione di uno specifico obbligo contrattuale discendente dal contratto quadro di intermediazione, sottoscritto dalla società attrice, e sorto nel momento stesso in cui ha dato esecuzione ai contratti di acquisto di azioni emesse da Veneto Banca. L'inadempimento circa gli obblighi informativi dà luogo a responsabilità contrattuale, ove maturato in occasione dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari; e giustifica sia la risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario e sia il risarcimento dei danni, pari al valore perdita dei titoli (in tal senso Cass. Civ. sez. un. n. 26724/2007). Ciò per il rilievo della gravità di tale inadempimento che incide sulla scelta di operare l'investimento, scelta che, di norma, cade sulla non esecuzione dell'operazione finanziaria ove venga prospettata l'elevata rischiosità del titolo azionario in termini di capacità di rimborso del capitale. I due contratti di investimento in data 30/3/2012 e 14/7/2014, conclusi con l'intermediazione di Banca Apulia, vanno dunque risolti per grave inadempimento della convenuta (art. 1453-1455 c.c.). Ne consegue l'obbligo di Banca Apulia, ora Intesa Sanpaolo s.p.a., di restituire il prezzo di acquisto, pari ad euro 37.391,00 essendo divenuto oggettivamente indebito (art. 2033 c.c.) il relativo pagamento. Va, tuttavia, rilevato che sia in sede di precisazione delle conclusioni che in sede di comparsa conclusionale l'attore ha limitato la sua richiesta di condanna al minor importo di euro 26.170,55 dando atto di aver ricevuto, in corso di causa, l'indennizzo di euro 11.220,45. Sono dovuti interessi legali dalla data del pagamento delle somme versate per l'acquisto delle azioni dovendo ritenersi la mala fede di Banca Apulia del tutto consapevole che nelle due operazioni per cui è causa stava violando gli obblighi informativi posti dalla legge a suo carico. Detti interessi vanno calcolati sulla sorte capitale di

euro 37.391,00 dalla data del pagamento in favore di Banca Apulia e fino alla ricezione dell'acconto di euro 11.220,45 e da tale ultima data al saldo sul minor importo di euro 26.170,55. Sugli interessi legali scaduti da almeno sei mesi sono dovuti gli ulteriori interessi di cui all'art. 1283 c.c. a partire dalla data della domanda. Va, invece, respinta la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria. La restituzione di indebito riguardante somma di denaro è obbligazione di valuta (in tal senso Cas. Civ. n. 11041/1992) su cui, quindi, non matura alcuna rivalutazione monetaria ma può essere riconosciuto solo il maggior danno, eccedente la misura degli interessi legali, a condizione che il creditore allegi e dimostri l'esistenza di tale danno, condizione non assolta nel presente giudizio. La risoluzione dei due contratti di acquisto determina, sempre ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'obbligo dell'attore di restituire a Banca Apulia, ora Intesa Sanpaolo, le azioni oggetto del contratto essendo diventata oggettivamente indebita anche l'operazione di trasferimento in favore del ... alla relativa titolarità. La pronuncia di risoluzione del contratto non trova ostacolo nell'eccezione di prescrizione sollevata da Banca Apulia. Tale prescrizione matura, infatti, nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal verificarsi dell'inadempimento che segna il momento a partire dal quale il diritto alla risoluzione può essere fatto valere (in tal senso Cass. Civ. n. 6386/2018). Nella specie i due ordini di investimento recano data 30/3/2012 e 14/7/2014 e l'inadempimento dell'obbligo informativo si è consumato a quella stessa data. Alla successiva data di proposizione del presente giudizio, con cui il corso della prescrizione è stato interrotto (art. 2943 comma 1 n.1 c.c.), il termine decennale, a partire dalla data dei due ordini di acquisto, non era affatto decorso, con conseguente infondatezza della eccezione in esame. Le spese di lite possono integralmente compensarsi tra Veneto Banca e le altre parti del giudizio per gravi ed eccezionali motivi, stante la rilevanza di ufficio delle ragioni di infondatezza delle ragioni del suo intervento. Le spese possono compensarsi per un terzo tra Banca Apulia, ora Intesa Sanpaolo, e la società attrice, in virtù di reciproca soccombenza determinata dal rigetto di alcune domande dell'attrice ed accoglimento della riconvenzionale avanzata da detta convenuta. Quest'ultima va condannata alla rifusione dei residui due terzi delle spese di lite in favore della società attrice essendo prevalente la sua soccombenza in virtù del maggior valore economico delle domande accolte rispetto a quelle respinte, liquidate per tale quota come da separato dispositivo. La novità delle questioni trattate costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare integralmente le spese di lite tra gli altri attori e Banca Apulia ora Intesa Sanpaolo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto seconda sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così provvede:

- 1) In parziale accoglimento delle domande proposte da [redacted] risolve i contratti di investimento stipulati dallo stesso con Banca Apulia s.p.a., ora Intesa Sanpaolo s.p.a., relativi ad azioni emesse da Veneto Banca s.p.a., per grave inadempimento della convenuta, e condanna la predetta alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 26.170,55 con interessi legali dalla data di versamento di dette somme e fino alla ricezione dell'acconto di euro 11.220,45 sulla sorte capitale di euro 37.391,00 e dalla ricezione di detto acconto sulla sorte capitale di euro 26.170,55 e con ulteriori interessi legali sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data della domanda;
- 2) Condanna [redacted] a restituire in favore di Banca Apulia s.p.a., ora Intesa Sanpaolo s.p.a., le azioni oggetto dei contratti dichiarati risolti al precedente punto n.1 del presente dispositivo;
- 3) Compensa per un terzo le spese di lite tra il [redacted] e Banca Apulia s.p.a., ora Intesa Sanpaolo s.p.a.; e condanna quest'ultima alla rifusione dei residui due terzi in favore del predetto [redacted] attore liquidate per tale quota in euro 376,77 per esborsi ed euro 4836,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge;
- 4) Compensa integralmente le spese di lite tra attore e Veneto Banca in l.c.a.

Taranto, 7/11/2021

Il Giudice Dott. Antonio Pensato